

Scadenza versamento saldo (18 dicembre 2023)

Il **18 dicembre 2023** scade il termine per il versamento del saldo **I.M.U. anno 2023**.

Per il calcolo dell'importo dovuto in acconto si **applicano, per gli immobili ubicati nel Comune di Trebaseleghe, le seguenti aliquote e detrazioni**

| I.M.U. Imposta Municipale Propria | |
|---|-----------------|
| Tipologia di immobile/Descrizione | Aliquota |
| Imponibili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli delle sottostanti specifiche aliquote. | 0,91% |
| Abitazioni e pertinenze concesse in uso gratuito a parenti diretti di 1 ^a grado (vedasi regolamento IMU). | 0,61% |
| Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e per le relative pertinenze. | 0,60% |
| Detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze. | € 200,00 |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis, del decreto legge n. 557/1993 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/1994. | 0,10% |
| Aree fabbricabili. | 0,76% |
| Terreni agricoli che non rientrano nelle esclusioni previste dall'art. 1 comma 758 della legge 160/2019. | 0,76% |
| Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D | 1,01% |
| Quota riservata allo Stato 0,76 – Maggiorazione a favore del Comune 0,25. | |

E' importante provvedere ai pagamenti nei termini in quanto, per versamenti effettuati in ritardo, sono previste delle sanzioni.
L'IMU non si versa per importi annui complessivi inferiori ad € 12,00.

La legge di istituzione dell'IMU n. 160/2019 ha previsto la riduzione del 50% della base imponibile IMU per:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (vedasi regolamento IMU);
- c) per le unità immobiliari (escluse le categorie catastali A1/A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale (residenza anagrafica e dimora abituale), a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda in Italia, nel medesimo comune, solo l'immobile concesso in comodato o al massimo un altro immobile di tipo residenziale adibito a propria abitazione principale (residenza anagrafica e dimora abituale) e non classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Devono pagare l'IMU:

- i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati, aree fabbricabili e terreni situati nel territorio comunale.
- Se si possiedono immobili in più comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni Comune.
- i locatari finanziari in caso di *leasing*, dalla data di stipula del contratto;
 - i concessionari di aree demaniali.

Non sono assoggettati al pagamento dell'IMU:

- le **unità immobiliari adibite ad abitazione principale** del contribuente e relative pertinenze purché non accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Per le unità immobiliari equiparate per legge o da regolamento comunale all'abitazione principale si consulti il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria nel sito internet del Comune;
- **i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali**, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole, indipendentemente dalla loro ubicazione (dall'articolo 1 comma 758 della legge L. 160 del 27/12/2019);
- gli altri immobili previsti dall'articolo 1 comma 759 della legge L. 160 del 27/12/2019;
- **gli immobili merce** (esenti a partire dall'anno 2022) ossia gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Il versamento dell'imposta si effettua tramite il previsto modello **F24** utilizzando gli specifici codici tributo.

Per immobili ubicati nel Comune di Trebaseleghe il Codice catastale di riferimento è **L349**.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Tributi del Comune - Tel. **049 - 9319543**.